

SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI LEGNANO PER IL PERIODO 01/07/2018 AL 30.06.2020 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto ed accompagnamento giornaliero indicativamente di n. 25 persone disabili (di cui circa n. 15 in carrozzina) residenti nel Comune di Legnano al Centro Diurno disabili (CDD) di Via Colli di S. Erasmo 29, da effettuarsi secondo le modalità di seguito indicate con materiali, mezzi di trasporto e personale dell'appaltatore. L'Amministrazione fornirà all'appaltatore l'elenco con i nominativi e gli indirizzi degli utenti da trasportare predisposto in collaborazione con il personale del CDD.

Nel corso dell'appalto, gli elenchi degli utenti potranno subire variazioni in ordine al numero, ai nominativi e alla residenza dei medesimi.

Il riaccompagnamento degli utenti potrà essere richiesto dal personale del CDD ad un indirizzo differente da quello del prelevamento, sempre che sia compreso nel territorio di Legnano.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà decorrenza dal 01/07/2018 al 30/06/2020 con possibilità di rinnovo alla scadenza per un periodo analogo.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dell'appalto prima della stipula del contratto, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere, previa produzione da parte dell'appaltatore della cauzione e delle coperture assicurative di cui all'articolo 17 del presente atto.

È fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte del Comune, nei casi di cui al presente capitolato, oltre che nei casi di inadempimento di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.

Su richiesta del Comune e qualora si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'appaltatore sarà obbligato a prorogare il servizio sino alla conclusione del procedimento di gara volto all'individuazione del nuovo appaltatore o alle diverse scelte attuate dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016. La proroga non potrà in ogni caso essere superiore a 6 mesi.

ART. 3 – CONTENUTO DELL'OFFERTA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto totale dell'appalto nel periodo 01/07/2018 – 30/06/2020 è di €. 132.700,00 oltre Iva al 10%, fatta salva l'eventualità di rinnovo di analogo periodo.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto; in tal caso, qualora il Comune esercitasse detta facoltà, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario, previa stipula di apposito atto aggiuntivo avente la medesima forma di quello principale e con adeguamento della cauzione ed eventualmente della polizza assicurativa.

L'offerta dell'appaltatore è onnicomprensiva dei costi derivanti dall'impiego di personale nonché di ogni altro costo relativo alle necessità organizzative dell'attività di gestione, di coordinamento e di programmazione, ivi comprese l'assicurazione contro gli infortuni del personale e ogni altra spesa assicurativa. Ogni costo in tal senso, e quanto altro non sia espressamente previsto dal presente capitolato a carico dell'Amministrazione, è a carico dell'appaltatore.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Destinatari:

I destinatari del servizio sono i disabili residenti nel Comune di Legnano frequentanti i centro Diurno Disabili di Via Colli di Sant'Erasmo, 29 a Legnano. L'appaltatore dovrà farsi carico, oltre che della componente organizzativa e logistica del trasporto, anche della gestione delle componenti relazionali e comportamentali, assicurando condizioni che garantiscano la sicurezza dei trasportati e la gestione di situazioni critiche.

Calendario erogazione servizio:

Il calendario annuale di apertura del CDD, coincidente con l'erogazione del servizio oggetto del presente appalto, prevede la frequenza degli utenti per 47 settimane, per 5 (cinque) giorni settimanali dal lunedì al venerdì.

Il CDD rimarrà chiuso indicativamente, oltre alle festività infrasettimanali riconosciute, quattro settimane ad agosto ed una settimana a Natale.

Modalità di espletamento del servizio:

Il servizio deve essere eseguito garantendo la minor permanenza possibile degli utenti sugli automezzi previa predisposizione entro l'avvio del servizio di idoneo piano orario secondo le seguenti modalità:

Trasporto utenti dalle loro singole abitazioni al CDD:

- nella pianificazione del percorso si dovrà tenere conto della necessità inderogabile di far pervenire gli utenti alla sede del Centro tra le 8,30 e le 9,15. In ogni caso l'orario di prelevamento del primo utente dalla propria abitazione non potrà essere anteriore alle ore 8,00.

Trasporto utenti dal CDD alle loro singole abitazioni:

- nella pianificazione del percorso si dovrà tenere conto della necessità inderogabile di far rincasare gli utenti non oltre le ore 17,15. L'orario di partenza deve essere compreso tra le ore 13,00 (solo per casi particolari su motivata richiesta da parte del CDD) e le ore 16,15.

Su ciascun automezzo non potrà essere trasportato un numero di utenti maggiore di quello per cui il mezzo è omologato.

Eventuali variazioni agli orari di cui sopra potranno essere fissate esclusivamente dall'Amministrazione.

ART. 5 – AUTOMEZZI

Il servizio deve essere svolto nei giorni e settimane indicate nel calendario di funzionamento del CDD con l'impiego del personale e degli automezzi indicati dall'appaltatore in sede di offerta.

Gli automezzi utilizzati devono essere in buone condizioni di efficienza, attrezzati per il trasporto disabili e muniti di sollevatori, dotati di impianto di climatizzazione anteriore e posteriore, riportare in modo visibile uno specifico logo che permetta di individuare chiaramente l'appaltatore cui il mezzo appartiene, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone disabili.

L'appaltatore è obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'appalto, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione e rinnovamento.

L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti gli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione ed accertamenti eseguiti da un proprio incaricato, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'appaltatore.

In considerazione del servizio da svolgersi e del numero di utenti da trasportare è previsto l'impiego contemporaneo di almeno 2 (due) automezzi sino a un max di 3, oltre a un ulteriore automezzo deve essere disponibile per ovviare agli inconvenienti che potrebbero capitare a quelli utilizzati normalmente.

Gli automezzi impiegati nel servizio devono essere autorizzati al trasporto di persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l'incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati. Si richiamano, tra le altre, le disposizioni contenute nel Codice della strada e nella circolare Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 48/82 del 26.04.1982 "Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati".

In corso di appalto dovrà essere garantita la sostituzione di automezzi non rispondenti alle limitazioni introdotte dalla normativa antinquinamento.

ART. 6 PERSONALE

Autisti, personale di accompagnamento e responsabile unico

Per ogni automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio dovrà essere impiegato un autista, fornito di idonea patente di guida e certificato di abilitazione professionale alla guida adeguata al mezzo e un accompagnatore.

Il suddetto personale dovrà essere sostituito in caso di assenza per qualsiasi motivo, garantendo che l'organico in servizio sia sempre al completo.

I conducenti sono tenuti a guidare con particolare prudenza, in considerazione anche alle disabilità degli utenti trasportati, al fine di garantire dal luogo di partenza a quello di arrivo, la sicurezza e l'incolumità degli stessi.

I conducenti dovranno collaborare con gli accompagnatori.

Il compito dell'accompagnatore è quello di vigilare sull'incolumità degli utenti trasportati e di garantire il necessario comfort durante la permanenza sull'automezzo curando, coadiuvato dall'autista se necessario, la più agevole modalità di salita e discesa degli utenti dall'automezzo e la riconsegna al familiare o all'operatore del C.D.D.

L'accompagnatore dovrà in particolare:

- accompagnare gli utenti disabili fino all'ingresso della struttura di destinazione per l'affidamento al personale della struttura stessa.
- collaborare con gli autisti e:
 1. far salire/scendere dagli automezzi gli utenti che necessitano della pedana;
 2. allacciare, prima della partenza, le cinture di sicurezza ai singoli utenti;
 3. controllare che le carrozzine siano agganciate agli appositi sistemi di ancoraggio;
 4. sedersi tra gli utenti e non di fianco all'autista.

Il personale impiegato deve essere dotato di cellulare per garantirne la reperibilità durante il servizio con ogni onere, comprensivo di canoni e consumi, a carico dell'appaltatore.

In considerazione delle caratteristiche degli utenti trasportati, l'appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità operativa, in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.

L'appaltatore deve comunicare per iscritto, almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio all'Amministrazione e al CDD, rispettivamente i nominativi del personale impiegato per ciascun mezzo specificandone la qualifica, il nominativo e il numero telefonico di reperibilità di un responsabile unico a cui rivolgersi per necessità varie e a cui notificare ogni eventuale richiesta. Ogni variazione intervenuta nel corso dell'appalto dovrà essere comunicata con le modalità sopraindicate.

Il personale impiegato deve essere posto, a cura dell'appaltatore, a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

L'appaltatore deve provvedere ad idonea formazione del personale impiegato in relazione alla tipologia del servizio prestato, specificatamente per gli accompagnatori.

Tale formazione dovrà essere svolta in collaborazione con il CDD, secondo le modalità concordate ed in ordine alle singole caratteristiche degli utenti trasportati, prevedendo una durata indicativa di quattro ore di intervento formativo da effettuarsi entro il primo mese di funzionamento del servizio. In caso di avvicendamento del personale impiegato, la formazione dovrà essere ripetuta secondo le medesime modalità.

ART. 7 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale adibito al servizio, dovrà:

1. garantire la massima educazione, serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
2. mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto, con particolare riferimento alle modalità di relazione verso l'utenza e il personale della struttura;
3. rispettare gli orari di servizio e attenersi agli indirizzi operativi impartiti;
4. essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere;
5. esibire idoneo tesserino di riconoscimento munito di fotografia, fornito dall'appaltatore;
6. attenersi a tutte le norme inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 8 OSSERVANZA C.C.N.L.

L'appaltatore è tenuto ad applicare integralmente ai propri dipendenti e/o collaboratori i C.C.N.L. di categoria e i relativi accordi locali integrativi vigenti per il settore di appartenenza.

Si impegna, altresì, all'osservanza della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, agli obblighi assicurativi e previdenziali compresi quelli per la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore che potrà intervenire in corso d'esercizio, per la tutela dei lavoratori.

I suddetti obblighi vincoleranno l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativa o dalla struttura, dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore dovrà, su richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

L'appaltatore solleva espressamente il Comune di Legnano da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

All'avvio dell'appalto, l'appaltatore dovrà garantire, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, la permanenza in servizio del personale precedentemente occupato – n. 2 autisti abilitati professionalmente alla guida di cui 1 livello C1 cinque scatti e n. 1 livello C1 due scatti e n. due accompagnatori con inquadramento B1 uno scatto CCNL cooperazione sociale - qualora lo stesso sia interessato a proseguire l'attività.

ART. 9 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e avrà la responsabilità totale della gestione dell'emergenza in relazione ai servizi svolti.

Dovrà essere garantita la presenza di figure adeguatamente formate per la gestione delle emergenze, incendio, evacuazione e primo soccorso.

ART. 10 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

L'appaltatore solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivarle da parte di terzi nel corso dello svolgimento del servizio.

L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione sia verso terzi, dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, dell'operato dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati derivino a carico di terzi o dell'Amministrazione.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione

resta autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo il relativo importo sulla prima fattura in scadenza.

L'appaltatore all'atto della stipula del contratto dovrà presentare a proprie spese le seguenti polizze assicurative ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, sottoscritte specificatamente per il servizio oggetto del presente appalto:

1) Polizza RCT/RCO per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento degli specifici servizi, con massimali non inferiori a :

a) **Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00** per ogni sinistro, con i limiti di :

€ 2.000.000,00 per ogni persona

€ 2.000.000,00 per danni a cose

Ai fini dell'assicurazione RCT la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

b) **RCO con un massimale minimo pari a:**

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 5.000.000,00 per ogni sinistro , con i limiti di :

€ 2.000.000,00 per ogni persona

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti dei servizi e i soggetti terzi, eventualmente coinvolti nel servizio stesso.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo di erogazione del servizio.

2) Copertura per danni a terzi conseguenti a circolazione di veicoli impiegati nel servizio – RC Auto

La polizza RCA obbligatoria dovrà prevedere la copertura secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia, per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto compresa garanzia di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Legnano.

Tale copertura dovrà avere, per ogni automezzo impiegato nell'appalto, i massimali minimi previsti in vigore dal 12 giugno 2017 :

- danni alle persone, l'importo minimo è pari a € 6.070.000 per sinistro,
- danni alle cose, l'importo minimo è pari a € 1.220.000 per sinistro

Per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5t) e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5t), in pratica gli autobus in genere, dovranno essere previsti i nuovi minimi in vigore dal 01/01/2018 ovvero:

- danni alle persone, l'importo minimo è pari a € 30.000.000 per sinistro
- danni alle cose, l'importo minimo è pari a € 2.000.000 per sinistro

L'appaltatore s'impegna a presentare alla stazione appaltante, ad ogni scadenza della polizza, attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi.

ART. 11 NORME DI RELAZIONE

L'appaltatore comunica all'Amministrazione e al CDD il nominativo e il recapito telefonico del responsabile unico con cui rapportarsi per le verifiche sul buon andamento del servizio. In proposito l'Amministrazione si riserva di convocare appositi incontri.

L'Amministrazione si riserva altresì di richiedere, a mezzo nota scritta per giustificate motivazioni, la sostituzione di quegli operatori che durante l'espletamento del servizio abbiano tenuto comportamenti scorretti o abbiano creato problematiche di difficile soluzione.

ART . 12 AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del presente servizio, comprese quelle per la circolazione degli automezzi in spazi o percorsi riservati, devono essere chieste all'Ufficio Mobilità della Polizia locale di Legnano a totale cura e spese dell'appaltatore in tempo utile per l'inizio del servizio.

ART. 13 RISERVATEZZA

Il personale dell'appaltatore dovrà garantire la riservatezza delle informazioni su fatti o circostanze concernenti gli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato, ai sensi del D. Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare ai fini propri o comunque a fini non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali e sensibili venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore tratterà i dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del suddetto decreto, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni e degli obblighi civili e penali conseguenti.

ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLI

Al Responsabile Comunale, o suo delegato, compete la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, mediante la costante verifica sulla regolarità di funzionamento del servizio.

Nell'esercizio di tale funzione il Responsabile Comunale, o suo delegato, significherà rilievi e riscontri al responsabile dell'appaltatore come individuato al precedente art. 11, salvo che ragioni d'urgenza non impongano interventi immediati.

Le comunicazioni scritte da parte dell'appaltatore all'Amministrazione devono essere inviate al predetto Responsabile Comunale.

ART. 15 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A titolo di corrispettivo il Comune di Legnano versa all'appaltatore l'importo dovuto per i servizi effettivamente erogati secondo il prezzo definito in sede di gara al ricevimento della fattura di esposizione del costo mensile del servizio.

Il relativo pagamento, avviene secondo i termini di legge dall'accettazione

della fattura elettronica ai sensi del DM 55/2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa acquisizione del DURC e verifica della regolare esecuzione del servizio. Eventuali contestazioni interrompono detto termine.

Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti, per cause o inadempimenti imputabili all'appaltatore, lo stesso non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, né ad altra pretesa.

In ogni caso, l'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza dello stesso.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione possono essere ceduti con il consenso dell'Amministrazione stessa e comunque secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di cessione dei crediti delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5/bis del D.Lgs 50/2016, sarà in ogni caso operata una trattenuta dello 0.50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di Durc regolare.

ART. 16 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

I prezzi rimangono fissi ed invariabili per la durata dell'appalto e il contratto non conterrà la clausola di indicizzazione dei prezzi. Pertanto l'appaltatore rinuncia espressamente ad ogni eventuale possibile richiesta di variazione.

ART. 17 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio contemplato nel presente capitolato non può essere sospeso, abbandonato o non essere eseguito per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione anche parziale del servizio, l'Amministrazione, previa diffida a mezzo pec si riserva di attivare immediatamente il servizio e salvo il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'appaltatore per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto ai successivi artt. 20 e 21 .

ART. 18 SUBAPPALTO E CESSIONE

È consentito procedere al subappalto dei servizi in oggetto nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti salvo che si tratti di micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art 13 comma 2 lettera a) della legge 180/2011.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente appalto ad altre imprese. In ogni caso, per la cessione dei crediti derivanti dal contratto dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 106 del Codice dei contratti.

ART. 19 PENALI

Nel caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

- a) Assenza dell'accompagnatore (e relativa sostituzione) per ogni corsa di andata o ritorno: €. 500,00
- b) omessa o tardiva formazione del personale impiegato per l'espletamento del servizio: €. 200,00 per ogni lavoratore non convenientemente formato;
- c) assenza di un automezzo nello svolgimento giornaliero del servizio: €. 1.000,00;
- d) utilizzo di un mezzo non idoneo o mancata sostituzione dello stesso ai sensi del presente capitolato: €. 1.000,00;
- e) ritardo ingiustificato superiore ai 20 minuti rispetto agli orari di partenza e arrivo dal o al CDD: €. 100,00 a corsa;
- f) trasporto utenti in numero superiore a quello consentito per il tipo di autoveicolo: €. 1.000,00;
- g) da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni ulteriore violazione delle norme previste dal presente CSA, a seconda della gravità;

L'applicazione della penale, non pregiudica per l'Amministrazione il risarcimento di ulteriori maggiori danni e l'applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito dell'Amministrazione con nota inviata via pec e da valutazione di eventuali controdeduzioni dell'appaltatore in merito a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Trascorso tale termine, senza che l'appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.

Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento.

Nel caso in cui l'appaltatore sia sottoposto al pagamento di tre penali il contratto potrà essere risolto con facoltà per l' Amministrazione di affidarlo alla seconda in graduatoria. L'Amministrazione riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge e dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 Codice civile, salvo ogni rivalsa per

danni e l' applicazione di penali di cui al precedente articolo 19, nei seguenti casi :

- a) recidiva specifica per gli inadempimenti di cui all' art 19, lettere d, ed f;
- b) qualora l'appaltatore per sua grave negligenza non avvii o interrompa il servizio;
- c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza della normativa in materia di assolvimento degli oneri retributivi previdenziali, assicurativi e similari .

La risoluzione del contratto è notificata all'appaltatore dall'Amministrazione tramite pec.

ART. 21 RECESSO

Il recesso del contratto da parte dell'appaltatore comporterà l'incameramento da parte dell' Amministrazione della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese che saranno imputati al precedente.

ART. 22 SEDE OPERATIVA DELL' APPALTATORE

L'appaltatore dovrà indicare non oltre la data di stipulazione del contratto, una sede operativa valida a tutti gli effetti giuridici, amministrativi tecnico-logistici. Della suddetta sede, con relativo recapito telefonico, dovrà essere data comunicazione all' Amministrazione e al CDD prima dell' avvio del servizio e nel caso di variazioni, prima della loro esecutività.

ART. 23 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a costituire cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, secondo quanto disciplinato dall'art.103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzione previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla Stazione appaltante.

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore. In particolare si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
- risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta l'Amministrazione si rivalga sul deposito cauzionale per qualsiasi motivo, l'appaltatore è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata, e comunque sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la l'appaltatore. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per

colpa dell'appaltatore questo incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la decadenza dell'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, saranno a carico dell'appaltatore.

In particolare tutte le spese per l'organizzazione ed il buon andamento del servizio sono a carico dell'appaltatore, ivi comprese tasse, imposte ed assicurazioni sugli automezzi, la loro manutenzione e il materiale di consumo – pezzi di ricambio, carburante, pneumatici, olio, ecc.

L'appaltatore dovrà fornire ai propri operatori abbigliamento idoneo al servizio.

ART. 24 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, della legge sopra indicata. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore si obbliga inoltre ad utilizzare per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara), fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Settore Servizi alla Persona, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui sopra. Il mancato rispetto di tali adempimenti comporta, ai sensi della legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

ART. 25 GESTIONE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente capitolato, si cercherà la soluzione in via amichevole. Fallito tale tentativo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Busto Arsizio ed è esclusa la competenza arbitrale. L'Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.